



Comune di Livorno

REGOLAMENTO SUGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DECENTRATA

INDICE

Tit. I	ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DECENTRATA
Art. 1	Principi, finalità e oggetto del Regolamento
Tit. II	CONSIGLI DI ZONA – DEFINIZIONI E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Denominazione e articolazione territoriale
Art. 4	Organi
Tit. III	CONSIGLIO DI ZONA: COMPOSIZIONE E MODALITA' DI ELEZIONE
Art. 5	Composizione del Consiglio
Art. 6	Elettorato attivo e passivo
Art. 7	Modalità di presentazione e sottoscrizione delle candidature
Art. 8	Modalità di elezione dei consiglieri
Art. 9	Modalità di voto
Art. 10	Ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità del consigliere
Art. 11	Commissione tecnica per l'elezione dei Consigli di Zona
Art. 12	Dimissioni dei consiglieri
Art. 13	Sostituzione dei componenti dei Consigli
Tit. IV	PRESIDENTE
Art. 14	Il Presidente del Consiglio di Zona
Art. 15	Funzioni del Presidente
Art. 16	Vicepresidente dei Consigli di Zona
Art. 17	Convocazione e svolgimento delle sedute
Tit. V	CONSIGLI DI ZONA - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO
Art. 18	Funzioni e competenze dei Consigli di Zona
Art. 19	Sedi e funzionamento
Art. 20	Risorse economiche per la realizzazione di attività promosse dai Consigli di Zona
Art. 21	Relazioni con l'Amministrazione Comunale
Art. 22	La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Zona
Art. 23	Scioglimento del Consiglio
Tit. VI	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24	Norme finali
Art. 25	Norme transitorie
Art. 26	Entrata in vigore

TITOLO I - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DECENTRATA

Art. 1 – Principi, finalità e oggetto del Regolamento

1. In attuazione del principio di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000 e dell'art. 75 bis dello Statuto Comunale, per favorire la partecipazione civica e la consultazione dei cittadini su materie di interesse locale, il Comune istituisce organismi di rappresentanza articolati su base territoriale, denominati Consigli di Zona.
2. La denominazione, la delimitazione territoriale, il numero, le procedure per la composizione di tali organismi di partecipazione decentrata e l'esercizio delle loro funzioni sono oggetto del presente Regolamento.
3. I Consigli di Zona sono istituiti nella consapevolezza che una valutazione congiunta da parte dei cittadini sulle problematiche territoriali stimoli creatività e proposte per progetti, contribuendo così a diffondere la cultura del senso civico e della comunità quale bene comune, potenziando il rapporto tra cittadini e istituzioni.
4. I Consigli di Zona sono da intendersi quali luoghi di ascolto attivo capaci di dare voce alle comunità attraverso la collaborazione e la sussidiarietà, di cui all'art.118 della Costituzione, tra pubblica amministrazione ed i cittadini, singoli e associati, e imprenditori economici, e esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

TITOLO II - CONSIGLI DI ZONA: DEFINIZIONI E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 2 – Definizioni

Ai fini delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si intendono per:

- **Comune o Amministrazione Comunale:** il Comune di Livorno nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- **Quartiere:** l'entità naturale o di fatto la cui esistenza non è condizionata da atti costitutivi o ricognitivi ma essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale in una località, dotato di interessi particolari e quindi di una propria individualità, verso il quale a partire dal senso di appartenenza e di identità i cittadini manifestano interesse e cura anche in ragione della comunanza di caratteristiche sociali, connotazioni economiche e tradizioni storiche.
- **Consigli di Zona:** entità intermedie fra le comunità di quartiere e l'Amministrazione Comunale, che fanno da collettori delle istanze e delle proposte della collettività, valorizzando la dimensione associativa e favorendo la partecipazione e l'iniziativa di cittadini singoli e associati nell'attuazione del programma dell'Amministrazione Comunale; organismi di aggregazione e partecipazione popolare, fondati sull'attività volontaristica, spontanea, gratuita, senza finalità di lucro, espressione dei cittadini residenti nel quartiere stesso o comunque impegnati in attività economiche, sociali e associative ivi operanti.
- **Presidente del Consiglio di Zona:** un componente del Consiglio di Zona, eletto dai componenti del Consiglio e rappresentante dello stesso per tematiche di interesse della zona di appartenenza.
- **Conferenza dei Presidenti:** organismo composto dai Presidenti di ogni singolo Consiglio di Zona con compiti di coordinamento, confronto e reciproca informazione sulle attività e sulle iniziative di questi, nonché di proposizione, di sollecitazione, di confronto e di verifica nei confronti dell'Amministrazione Comunale, su argomenti di interesse collettivo.

Art. 3 – Denominazione e Articolazione territoriale

1. Il Comune di Livorno è articolato in 7 territori individuati secondo il criterio della popolazione residente e i criteri di omogeneità urbanistica e sociale, la cui delimitazione è la seguente:

- Consiglio di Zona 1 che comprende i quartieri: Corea, La Cigna, Porta a Terra, Shangay, Sorgenti, Bastia-Fiorentina, Torretta.
 - Consiglio di Zona 2 che comprende i quartieri: Benci, Centro, Garibaldi, Gorgona, Magenta, Pontino, San Marco, Venezia
 - Consiglio di Zona 3 che comprende i quartieri: Cappuccini, Fabbricotti, San Jacopo, Porta a Mare
 - Consiglio di Zona 4 che comprende i quartieri: Coteto, La Leccia, Le Sughere, Limoncino, Salviano, Scopaia, Collinaia, Valle Benedetta
 - Consiglio di Zona 5 che comprende i quartieri: Antignano, Ardenza, La Rosa, Montenero, Castellaccio
 - Consiglio di Zona 6 che comprende i quartieri: Stazione, Colline, Ospedale
 - Consiglio di Zona 7 che comprende il quartiere Quercianella
2. Eventuali aggiornamenti, riferiti esclusivamente ai confini, saranno effettuati in occasione del rinnovo dei Consigli di Zona.
 3. Le modifiche alla delimitazione territoriale, alla denominazione e al numero delle zone e dei quartieri dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, previo parere preventivamente richiesto ai Consigli di Zona.
 4. La votazione è espressa a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nella prima votazione non sia raggiunto il quorum richiesto si procede con una seconda votazione per la quale è richiesta la maggioranza relativa.
 5. Nel caso in cui i Consigli di Zona non si esprimano entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere, la proposta è comunque inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con le modalità e procedure previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi del Consiglio di Zona:
 - il Consiglio
 - il Presidente e il Vicepresidente
2. Gli organi rimangono in carica per un periodo di cinque anni, ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Zona.

TITOLO III - CONSIGLIO DI ZONA: COMPOSIZIONE E MODALITA' DI ELEZIONE

Art. 5 - Composizione del Consiglio di Zona

1. Il Consiglio è composto: da un minimo di 3 consiglieri per la zona 7 (Quercianella), e da un minimo di 9 consiglieri per tutte le altre zone; da un massimo di 7 consiglieri per la Zona 7 (Quercianella), e da un massimo variabile in proporzione al numero dei residenti per le altre zone: 13 per le zone con meno di 20.000 residenti; 15 per le zone con residenti compresi fra 20.000 e 30.000; 17 per le zone con più di 30.000 residenti
2. Per garantire il rispetto delle specificità dei singoli quartieri e la loro rappresentatività all'interno dei Consigli di Zona, deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante per ogni quartiere con le modalità di cui all'articolo 8 comma 6.
3. Ciascun Consiglio elegge il proprio Presidente.
4. I componenti del Consiglio svolgono la loro attività a titolo gratuito. Non sono ammesse forme di compenso, comunque determinato (indennità di carica, gettoni di presenza, o altro tipo di emolumento), né rimborsi spese.

Art. 6 - Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei Consigli di Zona esercitano il diritto di voto i cittadini italiani e comunitari residenti nella Zona di riferimento che risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune il quindicesimo giorno antecedente il primo giorno delle votazioni, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano interdetti al voto secondo la vigente normativa, non trovandosi dunque nelle condizioni previste dalla legge per la cancellazione dalle liste elettorali. Gli stranieri non comunitari devono inoltre essere residenti in Italia da almeno 5 anni.
2. Per le finalità stabilite al precedente comma l'ufficio competente per la materia elettorale forma una speciale lista dell'elettorato attivo.
3. Possono essere candidati all'elezione dei Consigli di Zona coloro che hanno diritto al voto ai sensi del comma 1 del presente articolo, e che non si trovino nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui al successivo art.10. Possono altresì candidarsi i soggetti che, pur non essendo residenti, svolgono un'attività lavorativa o associativa nel quartiere con le modalità di cui al successivo articolo 7 comma 3.

Art. 7 - Modalità di presentazione e sottoscrizione delle candidature

1. Ciascun candidato all'elezione ha la facoltà di candidarsi nel quartiere di residenza o, in alternativa, nel quartiere in cui svolge attività lavorativa o associativa e comunque in un solo quartiere, presentando la propria candidatura sulla piattaforma *web* dedicata, specificando il quartiere per il quale presenta la propria candidatura, che dovrà essere sostenuta da un minimo di 25 elettori residenti nella zona per la quale si presenta il candidato in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, pena l'esclusione dalle liste. Ogni sottoscrittore potrà sostenere un'unica candidatura.
2. Le candidature devono essere presentate al Servizio preposto non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'elezione.
3. Le candidature sono corredate da: fotocopia di documento d'identità in corso di validità, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento e, in via facoltativa, da una breve presentazione relativa a esperienze pregresse di impegno o attività nella zona in cui è presentata la candidatura, che sarà pubblicata sul sito web dedicato; i candidati non residenti nella zona ma che vi svolgono attività lavorativa o associativa ai sensi del comma 1, devono altresì presentare la documentazione che attesta tale attività.

Art. 8 - Modalità di elezione dei consiglieri

1. Il procedimento elettorale per la costituzione dei Consigli si attiva con la convocazione dei comizi elettorali, disposta dal Sindaco con proprio atto entro 60 giorni dalla scadenza dei Consigli di Zona uscenti e pubblicizzata anche sul portale del Comune di Livorno indicante giorno, orario, luoghi/sedi e modalità della votazione.
2. La procedura di elezione si compone delle seguenti fasi:
 - a) presentazione delle candidature come stabilito all'art. 7
 - b) verifica dei requisiti dei candidati
 - c) pubblicazione dei candidati ammessi sul portale del Comune di Livorno
 - d) presentazione di un unico elenco di candidati per ciascun Consiglio
 - e) votazione online della durata di 7 giorni consecutivi.
3. Ogni elettore potrà esprimere una doppia preferenza indicando due candidati di genere diverso per ogni lista, e solamente nelle liste del Consiglio di Zona che comprende il quartiere di residenza, pena la nullità della scheda.
4. In ogni lista si promuove la rappresentanza di entrambi i generi. Nella composizione delle liste dovrà essere esplicitato il quartiere per il quale ogni candidato avanza la propria candidatura.
5. Entro 7 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle operazioni di voto potranno essere presentati reclami o contestazioni sui quali la Commissione tecnica si esprimerà entro i successivi 7 giorni lavorativi.
6. Per garantire il rispetto delle specificità dei singoli quartieri e la loro rappresentatività all'interno dei Consigli di Zona, il consigliere più votato di ogni quartiere entra a far parte del Consiglio di

Zona indipendentemente dal numero dei voti conseguiti. Per la restante parte la graduatoria sarà stilata tenendo di conto dei candidati più votati all'interno del Consiglio di Zona.

7. La procedura di elezione dei Consigli deve concludersi con l'approvazione della graduatoria provvisoria, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del manifesto con cui il Sindaco indice i comizi elettorali.

8. I Consigli di Zona si insediano non oltre il trentesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

9. A seguito della proclamazione degli eletti, l'Ufficio competente per la Partecipazione comunica ai consiglieri l'esito della votazione nel Consiglio di Zona per il quale i medesimi si erano presentati, all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione della candidatura.

10. Con la comunicazione di cui al comma precedente è indicato il termine entro il quale dovrà essere convocata la seduta di insediamento del Consiglio di Zona e il nome del consigliere incaricato della convocazione, individuato nel consigliere che abbia ottenuto il numero più alto di preferenze. In caso di parità di voti è individuato il consigliere più anziano di età.

11. Il consigliere incaricato della convocazione della seduta di insediamento presiede la seduta stessa fino alla elezione del Presidente del Consiglio di Zona di cui al successivo art.14.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a successive disposizioni.

Art. 9 - Modalità di voto

1. L'espressione del voto avverrà secondo modalità informatiche, online:

- con votazione dal proprio computer o da qualsiasi altra postazione privata registrandosi e accedendo con la carta d'identità/ SPID;
- con votazione online presso sedi decentrate sul territorio da postazioni messe a disposizione dal Comune di Livorno, e/o in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico con l'assistenza del personale preposto. In questo caso la votazione è espressa da parte degli aventi diritto presentandosi muniti di documento di riconoscimento nei giorni e durante l'orario previsto per l'espressione del voto presso le sedi individuate dal Comune e rese note alla cittadinanza non oltre il quindicesimo giorno antecedente la consultazione.

2. L'individuazione e la costituzione delle sedi fisiche per l'assistenza al voto è demandata al Dirigente competente in materia di Partecipazione che si avvarrà della collaborazione di settori del Comune il cui supporto sia ritenuto necessario.

Art. 10 – Ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità del consigliere

1. Si applicano ai consiglieri le norme di legge in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, in quanto compatibili con la determinazione dell'elettorato passivo di cui al precedente art.6 comma 3, in particolare quindi ad esclusione del riferimento al compimento dei 18 anni ed alla cittadinanza italiana.

2. Non può essere candidato ed eletto alla carica di consigliere chi ricopra la carica di Sindaco o Assessore o consigliere comunale nel Comune di Livorno, o consigliere provinciale o regionale, nonché i dirigenti e i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Livorno.

Art. 11 – Commissione tecnica per l'elezione dei Consigli di Zona

1. È istituita una Commissione Tecnica per supervisionare l'elezione dei Consigli di Zona composta da:

- Segretario Generale
- Dirigente competente in materia di Partecipazione e Decentramento o suo delegato
- Dirigente dei Servizi Elettorali o suo delegato
- Dipendente comunale per lo svolgimento delle funzioni di segreteria

2. La Commissione accerta la regolarità della presentazione delle candidature, così come previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento. In particolare, avvalendosi dell'assistenza degli uffici competenti, provvede:

- a) ad accertare l'inesistenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 10 dei candidati e degli eletti alla carica di cui al presente Regolamento
- b) a verificare il numero dei sostenitori e l'univocità nella sottoscrizione delle candidature
- c) a verificare la sussistenza delle condizioni ulteriori necessarie, come la residenza o l'esercizio dell'attività lavorativa o associativa nella zona in cui il cittadino è candidato
- c) a verificare l'esito delle consultazioni.

3. Di tutte le operazioni compiute, delle eventuali contestazioni insorte e delle decisioni adottate la Commissione redige un verbale in duplice esemplare. Una copia di tale atto viene depositata nella Segreteria Generale del Comune ed ogni cittadino può prenderne visione. L'altra copia, unitamente a tutti gli allegati e ai verbali delle sezioni, viene trasmessa al Sindaco.

4. Il Sindaco, ricevuto tale verbale, procede con proprio atto alla proclamazione degli eletti.

Art. 12 – Dimissioni dei consiglieri e surroga

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno formalmente comunicate in forma scritta al Sindaco e al Presidente del Consiglio di Zona, sono acquisite al protocollo dell'Ente e sono immediatamente efficaci e irrevocabili. La presentazione delle dimissioni comporta l'astensione da ogni atto inerente alle attività dei Consigli di Zona.

2. I consiglieri sono altresì tenuti a presentare le dimissioni dalla carica qualora insorgano le cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio di Zona trasmette copia delle dimissioni, protocollate, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco trasmette copia delle dimissioni all'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento affinché individui il consigliere subentrante e ne dia comunicazione al Presidente del Consiglio di Zona.

5. Il candidato consigliere che segue nella lista secondo l'ordine delle preferenze ottenute riceve dall'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di presentazione della propria candidatura, avviso di subentro nel Consiglio di Zona con l'invito ad accettare la nomina entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. In caso di accettazione della nomina, l'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio di Zona affinché la surroga sia inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile.

7. Decade il consigliere che sia stato assente ingiustificato a cinque sedute consecutive del consiglio: la decadenza opera di diritto, può essere rilevata da ciascun elettore e viene dichiarata dal Consiglio decorsi almeno dieci giorni dalla richiesta al consigliere di produrre giustificazioni, qualora le stesse non siano fornite. Nel caso il consigliere fornisca risposta, il Consiglio decide a maggioranza sulla sussistenza della decadenza.

Art. 13 - Sostituzione dei componenti dei Consigli

1. Il Consiglio di Zona, nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni, prende atto delle medesime e dell'accettazione della nomina da parte del primo dei non eletti che segue il consigliere dimissionario secondo l'ordine delle preferenze ottenute, procedendo alla surroga.

2. Ove il consigliere surrogante rinunci alla nomina si procederà, con le stesse modalità di cui all'art.12, commi 5 e 6, con il consigliere che segue successivamente nella lista dei candidati secondo l'ordine delle preferenze ricevute.

3. Ove si verificassero ulteriori rinunce, o dimissioni, il Consiglio di Zona resta legittimamente costituito fino alla permanenza in carica almeno della maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV - PRESIDENTE

Art. 14 – Presidente del Consiglio di Zona

1. Il Presidente di ciascun Consiglio è eletto dal Consiglio di Zona tra i propri membri, nella prima adunanza, con votazione resa in forma palese, a maggioranza assoluta. In caso di esito negativo si procede a seconda votazione, a voto palese ed a maggioranza relativa.
2. Il Presidente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.
3. In caso di temporaneo e dichiarato impedimento a adempiere al proprio ufficio, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in assenza di questo, dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze nella consultazione elettorale.
4. Il periodo di assenza non può normalmente essere superiore a tre mesi. Decorso tale periodo uno o più consiglieri possono proporre al Consiglio di Zona di deliberare la revoca del Presidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, decadenza per il venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dall'ordinamento, o per revoca deliberata dal Consiglio di Zona a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta di almeno un terzo di detti consiglieri.
6. Le dimissioni dalla carica di Presidente vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Zona. Tali dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci una volta consegnate al protocollo del Comune.
7. Il Presidente può dimettersi o essere revocato, anche limitatamente alla carica di Presidente e non dalla carica di consigliere.
8. Nel caso in cui il Presidente si dimetta contestualmente dalla carica di Presidente e dalla carica di consigliere, al fine di garantire l'integrità numerica del Consiglio di Zona si procede alla surroga secondo le modalità stabilite con gli articoli 13 e 14.
9. Ove si renda necessario eleggere il nuovo Presidente, il Consiglio di Zona procede con le modalità di cui al presente articolo.
10. Fino alla elezione del nuovo Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal consigliere anziano secondo quanto stabilito al comma 3.

Art. 15 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Consiglio in tutti i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri organismi interni all'ente
 - b) partecipa alla Conferenza dei presidenti dei Consigli di Zona
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Zona e ne cura la redazione dei verbali. Il verbale, redatto in forma sintetica, deve comunque contenere i nomi dei componenti presenti ed assenti, l'oggetto delle discussioni e dei pareri espressi, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari; con eventuali motivazioni ove espressamente richieste dai consiglieri, l'indicazione di eventuali documenti allegati su richiesta dei singoli componenti. Il verbale delle sedute del Consiglio di Zona, come di tutte altre riunioni previste dal presente Regolamento, redatto con le modalità di cui al precedente punto d), è approvato dai componenti del Consiglio di Zona, oppure della Conferenza dei Presidenti
 - d) d'intesa con il Vicepresidente predispone l'ordine del giorno delle riunioni, convoca le sedute del Consiglio, modera le discussioni, disciplina il lavoro e le votazioni che avvengono di norma in forma palese ed a maggioranza relativa
 - e) sottoscrive le istanze e le proposte formulate dai Consigli di Zona
 - f) può essere inviato a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti quando siano trattati argomenti afferenti al proprio territorio
 - g) mantiene i contatti con gli uffici comunali per le necessità logistiche necessarie al funzionamento delle attività del Consiglio di Zona, che potranno essere individuate con atti organizzativi disposti dal Dirigente del Settore Partecipazione e Decentramento

h) per tutte le attività il Presidente si avvale della collaborazione degli altri consiglieri.

Art. 16 - Il Vicepresidente del Consiglio di Zona

1. Nella medesima votazione con la quale viene eletto il Presidente, è eletto Vicepresidente il consigliere che ottiene il secondo posto per numero di preferenze. In caso di rinuncia si procede con il successivo.
2. Il Vicepresidente, oltre a quanto stabilito con il precedente articolo 15, coadiuva l'azione del Presidente nell'espletamento delle sue funzioni ordinarie ed esercita le funzioni su materie che gli vengono delegate.
3. In caso di assenza del Presidente, di impedimento temporaneo, di dimissioni, di decadenza e di revoca del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di cui all'art. 14, assumendone tutte le funzioni.
5. Il Vicepresidente può partecipare alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Zona, anche unitamente al Presidente ma in questo caso senza diritto di voto.

Art. 17 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio di Zona si riunisce almeno 4 volte l'anno su iniziativa del Presidente, su richiesta del Sindaco, o su richiesta scritta presentata al Presidente da almeno 1/3 dei consiglieri.
2. La convocazione indicante l'ordine del giorno, la data e l'orario della seduta è inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
3. L'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta sono pubblicati sulla Rete Civica del Comune in apposita sezione dedicata alle attività dei Consigli di Zona.
4. La spedizione per posta elettronica, ai consiglieri, al Sindaco e all'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento, è a cura del Presidente del Consiglio di Zona.
5. Le sedute del Consiglio di Zona sono pubbliche e le votazioni hanno validità con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
6. Il Consiglio non può trattare oggetti che non siano iscritti nell'ordine del giorno, fatti salvi i casi di circostanze eccezionali e sopravvenute successivamente all'invio dell'o.d.g. e che rivestono carattere di urgenza, su decisione dell'assemblea, adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Le votazioni che conseguano parità di voti sono dichiarate infruttuose. L'argomento può essere riproposto in votazione una seconda volta e nel caso in cui l'esito della votazione sia ancora in parità questo è rinviato alla seduta successiva oppure escluso dalla trattazione.
8. Il Consiglio risulta regolarmente insediato se intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, escludendo dal computo il Presidente. Se tuttavia il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza dei componenti, il Consiglio può trattare soltanto gli argomenti che non danno luogo a votazione.
9. L'approvazione delle decisioni e dei verbali avviene, in linea generale, con il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti espresso in forma palese, salvo diversa disposizione di legge o regolamento.
10. I verbali sono approvati nella o nelle sedute successive con le stesse modalità di cui al precedente comma.
11. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di decisioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al terzo grado.
12. I verbali recano la firma del Presidente e del verbalizzante nel caso in cui il verbale non sia redatto dallo stesso Presidente.
13. I verbali sono inviati per posta elettronica al Sindaco e all'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento e sono accessibili a chiunque con esclusione di decisioni o verbali secretati nel rispetto dell'ordinamento.

TITOLO V - CONSIGLI DI ZONA – COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

Art. 18 – Funzioni e competenze dei Consigli di Zona

1. I Consigli di Zona rappresentano all'Amministrazione Comunale obiettivi di interesse generale nell'ambito territoriale di riferimento, per migliorare la qualità della vita, la cura e alla manutenzione del proprio territorio rafforzando la coesione sociale, il civismo e il senso di appartenenza alla comunità

2. Nel rispettivo ambito territoriale di riferimento, il Consiglio di Zona svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione e coinvolge i cittadini su temi e scelte rilevanti per le ricadute sui quartieri interessati attraverso strumenti di ascolto, dialogo e informazione; il Consiglio individua ed attua gli strumenti e le modalità di partecipazione che ritiene più idonee ed efficaci per le proprie finalità, e che può regolare ai sensi della successiva lettera h)
- b) promuove e contribuisce all'organizzazione dei “Dialoghi con i quartieri” ovvero incontri tra la Giunta, i consiglieri comunali, i Consigli di Zona ed i cittadini
- c) promuove e contribuisce all'organizzazione del “Consiglio Comunale dei Quartieri”, fino a un massimo di due sedute l'anno del Consiglio Comunale, il cui ordine del giorno sarà definito di concerto con la Conferenza dei Presidenti
- d) tiene un elenco delle associazioni, delle istituzioni, dei gruppi anche informali presenti sul territorio interessati alla collaborazione con il Consiglio, a cui attinge per le finalità di cui alle lettere successive (e, f, g)
- e) promuove proposte da parte dei cittadini attivi di patto per l'amministrazione condivisa dei beni comuni in attuazione del principio di sussidiarietà ex art.118 Cost.
- f) individua, in tutti i processi di coprogettazione e rigenerazione del proprio territorio, le risorse sociali, economiche e relazionali, pubbliche o private, formali e/o informali, che possano essere coinvolte sviluppando le loro potenzialità
- g) intercetta, raccoglie ed esamina i problemi e le criticità del proprio territorio ed elabora proposte di intervento da sottoporre all'amministrazione, anche preliminarmente agli atti di programmazione annuale degli obiettivi e delle risorse finanziarie
- h) adotta atti di autorganizzazione e linee guida per la propria attività;
- i) collabora con gli altri organismi della partecipazione istituiti dall'Amministrazione e nei processi partecipativi promossi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – Sedi e funzionamento

1. L'Amministrazione Comunale garantisce le attività dei Consigli di Zona assegnando loro una sede idonea allo svolgimento delle funzioni e la dotazione necessaria all'ordinato svolgimento della loro funzione.

2. Gli spazi, i locali, le dotazioni, i materiali e gli strumenti messi a disposizione dal Comune saranno utilizzati, gestiti, custoditi e conservati con diligenza da parte dei consiglieri e sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio di Zona, per l'attuazione delle funzioni di cui all'art.18 e, più in generale, del presente Regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio di Zona è responsabile del corretto utilizzo del materiale assegnato e consegnato nel corso del mandato.

Art. 20 – Risorse economiche per la realizzazione di attività promosse dai Consigli di Zona

1. L'Amministrazione dovrà destinare, previa programmazione annuale, un budget alle attività promosse dal Consiglio di Zona che siano:

- destinate alla promozione e alla valorizzazione dei quartieri livornesi
- destinate alla promozione della partecipazione nelle modalità incentivate dalla pubblica amministrazione
- coerenti con le funzioni di cui all'art. 18.

Art. 21 - Relazioni con l'Amministrazione Comunale

1. Il Presidente del Consiglio di Zona ha la facoltà di chiedere al Sindaco la partecipazione alle sedute del Consiglio di Zona in cui sia prevista la trattazione di materie di particolare rilevanza.
2. Con riferimento al comma 1 il Sindaco può indicare che alla seduta partecipi l'assessore delegato alla materia oggetto di trattazione oppure, anche congiuntamente, il dirigente o il funzionario responsabile del procedimento afferente all'argomento da trattare.
3. I Presidenti di ciascun Consiglio di Zona possono essere invitati a partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti.
4. L'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento collabora con i Consigli di Zona rappresentando il collegamento tra essi e l'Amministrazione comunale e svolgendo un ruolo di "facilitatore" per garantire un adeguato ed efficace svolgimento delle attività dei Consigli stessi.
5. I Consigli di Zona esprimono, entro 7 giorni dalla presentazione della proposta di bilancio di previsione, preventivamente trasmessa dall'Amministrazione Comunale, parere preventivo e non vincolante. La proposta di bilancio di previsione è presentata dal competente assessore ad ogni singolo Consiglio di Zona, oppure, in relazione ai tempi conseguenti e necessari alla predisposizione dello schema di bilancio, anche congiuntamente a più Consigli di Zona a tale scopo convocati dal Comune in idonea sede. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato dal Consiglio di Zona, il Consiglio Comunale adotta il provvedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 22 – La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Zona

1. La Conferenza dei Presidenti è composta dai presidenti dei Consigli di Zona al fine di trattare argomenti di interesse collettivo, ed è convocata dal Sindaco per propria iniziativa ovvero su richiesta motivata formulata da almeno la metà dei Presidenti dei Consigli di Zona. Il Sindaco o suo delegato può partecipare alla Conferenza.
2. Nel caso in cui il Sindaco non comunichi la convocazione della Conferenza entro 15 giorni dalla richiesta, i Presidenti possono autoconvocare la Conferenza stessa, concordando con modalità da loro stessi individuate giorno, orario, luogo e ordine del giorno.
3. La Conferenza è presieduta da un Coordinatore eletto a voto palese dai Presidenti tra i propri componenti nel corso di una riunione congiunta, convocata dal Sindaco, entro trenta giorni dall'avvenuta elezione di tutti i Presidenti.
4. I Presidenti possono adottare atti di autorganizzazione per il funzionamento della Conferenza.
5. La Conferenza dei Presidenti ha compiti di coordinamento, confronto e reciproca informazione sulle attività e sulle iniziative dei Consigli di Zona, nonché di proposizione, di sollecitazione, di confronto e di verifica nei confronti dell'Amministrazione Comunale, su argomenti di interesse collettivo.
6. Un componente della Conferenza svolge funzioni di segretario e redige il verbale della seduta, inviandone copia al Sindaco e all'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento una volta che sia approvato secondo le modalità di cui al successivo comma 7.
7. Il verbale è approvato, ove possibile, nella seduta medesima ovvero in quella immediatamente successiva.
8. Ove ne sia rilevata l'urgenza, il verbale è trasmesso per via telematica ai Presidenti dei Consigli di Zona richiedendone l'approvazione mediante risposta da inviare con le stesse modalità con cui questa è stata richiesta.
9. I componenti della Conferenza dei Presidenti, ricevuto il verbale con le modalità di cui al precedente comma 7, possono proporre integrazioni o modifiche da approvarsi da parte dei componenti con la stessa procedura online.

Art. 23 - Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio può essere sciolto dal Sindaco ove ricorrano le seguenti motivazioni e dopo che sia intervenuta espressa diffida con richiesta di deduzioni e memorie e previa valutazione delle stesse:

- a) quando in modo continuato non adempia alle funzioni proprie ad esso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento o svolga attività contrastanti con l'Ordinamento generale
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento e lo svolgimento delle attività di competenza per dimissioni, sopravvenuta ineleggibilità o sopravvenuto impedimento permanente di più della metà dei propri membri, che non possano essere sostituiti per mancanza di candidati che siano stati eletti
 - c) quando per qualsiasi motivo, il numero minimo dei componenti dei Consigli di Zona scenda sotto il limite numerico previsto dal presente Regolamento.
2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, non prima di trenta giorni, ad indire nuove elezioni.
 3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza naturale dei Consigli manchino non più di 180 giorni, non si procede al rinnovo.
 4. Il Presidente resta in carica per l'espletamento delle funzioni ordinarie, fino al rinnovo del nuovo organismo di partecipazione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nello Statuto del Comune di Livorno e nel Regolamento del Consiglio Comunale, all'ordinamento generale e a eventuali successive disposizioni dirigenziali o della Giunta Comunale, necessarie per regolare aspetti specifici, oltre che agli atti di organizzazione dei Consigli di Zona e della Conferenza dei Presidenti previsti nel presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Zona può richiedere supporto all'Amministrazione Comunale, tramite domanda all'Ufficio competente per la Partecipazione e il Decentramento, per l'interpretazione delle norme del presente Regolamento o per altre indicazioni sulle modalità di funzionamento del Consiglio.

Art. 25 – Norme transitorie

1. Il procedimento elettorale per la costituzione dei primi Consigli si attiva con la convocazione dei comizi elettorali, disposta dal Sindaco con proprio atto. Per ogni altro aspetto del procedimento si applicano le norme previste agli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione garantisce per i consiglieri eletti nei primi Consigli di Zona un percorso di formazione per l'acquisizione di conoscenze e abilità in relazione ai compiti, alle procedure, ai rapporti con l'Amministrazione stessa.
3. Al termine di un primo periodo di operatività di 24 mesi dei Consigli di Zona, l'Amministrazione, sentiti i Consigli stessi, valuterà le eventuali opportune modifiche al presente Regolamento che siano suggerite dall'esperienza maturata in tale periodo.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.



Michela Casarosa
Comune di Livorno
Dirigente
25.10.2022
12:29:39
GMT+01:00